



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg.Sent.

N.10632/08 Reg.Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO

SEDE DI ROMA - SEZIONE I

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata sul ricorso n. 10632 del 2008 proposto da

Giovanni AUREA, Antonio BARBATO, Mario BELLI,
Piergiuseppe BETTENZOLI, Paola BOSCAINO, Silvano
CUNATI, Franco CRITI, Roberto FIRENZE, Olga
GARAVAGLIA, Gilberto GINI, Luca GRIGNANI, Claudio
MENDICINO, Ciro MONACO, Arnaldo MONGA, Massimo
NOSCHESI, Piera SAITA, David WOOD, Daniele ZAPPELLONI,
Marcello ZINGALE, Francesca Tiziana ACERBI, Gabriele Pietro
Giuseppe ZOLFO, Tiziana Antonella Paola LARDINELLI, tutti
rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Valesini, Laura Sitzia e
Pasquale Maria Crupi e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente
domiciliati in Roma alla via Cosseria n, 2, per mandato a margine del
ricorso;

CONTRO

- **PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI**, in persona del
Presidente del Consiglio in carica;
- **MINISTERO per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e**
P'INNOVAZIONE, in persona del Ministro in carica;

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

delle circolari ministeriali n. 7 e 8 del 2008 relative all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2008, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Pasquale Maria Crupi per i ricorrenti e l'avvocato di Stato Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni intimiate;

Dato atto che il Presidente ha avvertito i difensori che il Collegio si riservava di pronunciare sentenza in forma semplificata in luogo dell'ordinanza cautelare;

Ritenuto in fatto che:

- Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il 20 novembre 2008, Giovanni Aurea e altri ventuno dipendenti pubblici di varie amministrazioni hanno impugnato le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nn. 7 e 8 del

2008, relative all'applicazione dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo l'illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte relativa a nuovo trattamento economico per le assenze per malattia dei dipendenti pubblici in relazione al denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 38 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere quanto alla nuova disciplina delle c.d. fasce di reperibilità;

- Costituitesi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno dedotto, a loro volta l'inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso circolari interpretative prive di efficacia e idoneità lesiva diretta e autonoma in assenza di atti di gestione del rapporto, nonché la manifesta infondatezza dell'evocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.l. n. 112/2008, in quanto finalizzato, nell'ambito di ragionevole discrezionalità legislativa, ad assicurare, con la riduzione dell'assenteismo nel settore pubblico, risparmi di spesa e maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, con ricadute favorevoli anche sulle dinamiche socio-economiche e produttive;

- Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in relazione alla sua manifesta inammissibilità;

Considerato, infatti, in diritto che:

- l'impugnativa è diretta all'annullamento di circolari esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell'art. 71 del d.l. 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo, nonché della loro incidenza sul riparto delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, e quindi di atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate;

- in via consequenziale, è altresì carente del requisito della rilevanza, a prescindere da ogni delibazione sulla non manifesta infondatezza, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 71, evocata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., mentre è inammissibile è la censura di eccesso di potere rivolta avverso la nuova disciplina normativa delle fasce di reperibilità;

- in conclusione il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, sussistendo nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma -
Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe n. 10632 del
2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2008,
con l'intervento dei magistrati:

Giorgio	GIOVANNINI	Presidente
Leonardo	SPAGNOLETTI	Componente Est.
Silvia	MARTINO	Componente